



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 03/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**SERAIO GIUSEPPE**, Presidente

**CUCCARO MICHELE**, Relatore

**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

in data 03/05/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 138/2022 depositato il 07/06/2022

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso Email\_1**

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

**elettivamente domiciliato presso Email\_2**

Ag. entrate - Riscossione - Trento

**elettivamente domiciliato presso Email\_3**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000406907000 ILOR

- sul ricorso n. 270/2022 depositato il 25/10/2022

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso Email\_1**

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

**elettivamente domiciliato presso Email\_2**

Ag. entrate - Riscossione - Trento

**elettivamente domiciliato presso Email\_3**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11276202200000161000 ILOR

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso sub RG 138/2022 Ricorrente\_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe descritta, le cartelle di pagamento ad essa sottese e gli avvisi di addebito nn. 41220130001183602 503 - 41220140001181052 503 - 41220140001203902 503, eccependo la mancata notifica degli stessi, sottolineando l'illegittimità dell'atto opposto per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 (mancata allegazione degli atti citati, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni e dell'autorità giudiziaria avanti cui ricorrere), evidenziando di essere receduto dalla società con decorrenza 8/3/2013, sottolineando le intervenute decadenza e prescrizione del credito e contestando, da ultimo, la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale della debitrice intestataria dei ruoli.

Agenzia Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione in relazione agli avvisi d'addebito 41220130001183602 503 - 41220140001181052 503 - 41220140001203902 503 (riguardanti crediti contributivi INPS), chiedendo il rigetto del ricorso nel resto e confutando analiticamente

le eccezioni del ricorrente, giacchè:

- 1) nessuna norma prevede che all'avviso di intimazione sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto;
- 2) per giurisprudenza consolidata della SC l'indicazione nell' intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisce sufficiente motivazione dell'atto;
- 3) la mancata indicazione di taluni elementi obbligatori nell'atto impositivo (quali l'indicazione dell'autorità cui ricorrere e del relativo termine) non determina la nullità dell'atto, ma solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione, comportando la rimessione in termini del contribuente; ciò ferma restando la circostanza che l'intervenuta tempestiva impugnazione da parte del ricorrente aveva comunque sanato l'irregolarità;
- 4) la tempestiva notifica all'obbligato principale Società\_1 dell'atto recante la pretesa produceva effetti conservativi sulla pretesa stessa, anche nei confronti degli ulteriori obbligati, con la conseguenza che non vi era alcuna necessità di notificare la cartella anche al socio receduto Ricorrente\_1;
- 5) l'eccezione relativa al mancato rispetto del beneficium excussionis non coglieva nel segno, da un lato perché detto beneficio riguarda solo la fase esecutiva, dall'altro perché era stata dimostrata l'avvenuta preventiva escussione della società Società\_1.

Con successive memorie il ricorrente confutava la difesa avversaria circa la sufficienza della notifica della cartella al solo socio principale; reiterava le eccezioni già sviluppate in ricorso e non adeguatamente censurate da controparte; evidenziava come non ricorressero i presupposti per autorizzare la chiamata in causa dell'Ente impositore.

Con atto depositato il 27/3/2024 Agenzia Entrate interveniva volontariamente in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione degli articoli 19, comma 3 e 21 del D. lgs n. 546/92 e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.

Con ricorso sub RG 270/2022 Ricorrente\_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 11276202200000161000 e gli atti ad essa sottesi (cartelle di pagamento nn. 11220140005370917 503 - 11220140006702231 503 - 11220150003070055 503 11220150005027103 503 - 11220160001064773 503 nonché avvisi di addebito nn. 41220130001183602 503 - 41220140001181052 503 - 41220140001203902 503), in ragione delle seguenti eccezioni:

mancata notifica degli atti presupposti;

decadenza e prescrizione del credito;

carenza di motivazione dell'atto opposto.

Agenzia Entrate Riscossione si costituiva in giudizio ribadendo l'eccezione di carenza di giurisdizione già formulata nel proc. 138/2022 e chiedendo il rigetto del ricorso.

Agenzia Entrate interveniva volontariamente in giudizio con atto dep. il 28/3/2024

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dalla convenuta e fatta propria dall'intervenuta in relazione agli avvisi d'addebito nn. 41220130001183602 503 - 41220140001181052 503 - 41220140001203902 503 è fondata, pacifico essendo come detti avvisi facciano riferimento a contributi INPS rientranti, come tali,

nella giurisdizione del Giudice Ordinario (Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro).

Il ricorso merita nel resto accoglimento.

In punto di fatto è pacifico che Ricorrente\_1 sia receduto da Società\_1 in liquidazione con decorrenza 8/3/2013 (si confronti visura camerale in atti).

Trova, pertanto, applicazione l'insegnamento di Cass. 22.01.2020, n. 1281, secondo cui, qualora il socio sia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell'avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l'amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio, ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all'avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l'illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che - diversamente dall'ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento alla società - non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell'art. 2261 c.c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa".

In difetto di notifica delle cartelle esattoriali al socio receduto in data anteriore e stante la palese lacunosità dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione, non può che disporsi l'annullamento di quest'ultima.

L'esito della vertenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio

**P.Q.M.**

la Corte dichiara la propria carenza di giurisdizione in relazione agli avvisi d'addebito nn. 41220130001183602 503 - 41220140001181052 503 - 41220140001203902 503, competente essendo il Giudice Ordinario;

annulla nel resto l'intimazione di pagamento n. 11220219000406907 00 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11276202200000161000

dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio